



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 20 aprile 2020

COVID Ampliamento dei termini per il congedo per i figli

L'INPS con messaggi n. 1621 del 15 aprile e 1648 del 16 aprile 2020.

Con il messaggio 1648 l'INPS torna sul congedo per emergenza COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Il **DL 18/2020** (*cosiddetto cura Italia*) **all'articolo 23**, ha previsto, per il periodo **dal 5 marzo 2020 fino al 3 aprile**, condizionandolo:

un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche; che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre **nel limite complessivo** (sia individuale che di coppia) **di 15 giorni per nucleo familiare**;

il cui godimento è condizionato all'evento che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nel frattempo è intervenuto il **DPCM 10 aprile 2020** che ha previsto una proroga della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino **al 3 maggio 2020**, ne deriva che anche i termini per la fruizione del congedo sono prorogati fino alla stessa data.

Con il precedente **messaggio n. 1621**, l'Istituto aveva evidenziato:

- A)** i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (per permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;

B)	durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo;
C)	il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione anche se risultino in due stati di famiglia diversi.
D)	si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (DID);
E)	si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Si ricorda che il congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di *baby-sitting* di cui al medesimo articolo **23 del DL n. 18/2020**.

Allo stesso modo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.